COMUNE DI PESCANTINA

ORDINANZA n° 12 Data: 11 Febbraio 2014

OGGETTO: azioni di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2013/2014. Blocco traffico giornata del 16 febbraio 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- il recente Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, in vigore dal 30.09.2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" – conferma il valore limite di 24 ore per le concentrazioni nell'aria ambiente di polveri sottili (PM10) pari a 50 ug/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e conferma per gli Ossidi di Azoto il valore limite orario pari a 200 ug/m3, da non superare più di 18 volte l'anno, mentre il valore limite annuale è pari a 40 ug/m3 come media annuale;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV, evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici tutto l'anno con peggioramenti in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno concorrono all'incremento delle concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni – superano il valore limite dei 50 ug/m3;

CONSIDERATO CHE:

- da una verifica eseguita sul sito dell'ARPAV, nell'anno 2013 la rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gestita da ARPAV, ha registrato in Corso Milano a Verona, il cui inquinamento si può ritenere simile ad alcune zone trafficate di Pescantina, 79 giorni di superamento del valore limite consentito di 50 µg/m3. Tale valore è il limite massimo da non superare, fissato dalla vigente normativa, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso (si tratta pertanto di 44 giorni di superamento oltre i 35 giorni consentiti);
- in numerosi studi scientifici sono stati evidenziati gli effetti nocivi sulla salute degli inquinanti atmosferici.

  In particolare il PM10 è l'inquinante maggiormente associato ad eventi sanitari avversi (malattie cardiache e respiratorie). A tal proposito si citano come riferimento di letteratura le "Linee guida sulla qualità dell'aria. Particolato, ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo. Valutazione del rischio." pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006, Lo studio MISA 2, presentato a Verona nel febbraio 2005 e lo studio APAT "Inquinamento atmosferico, trasporto urbano e salute. I nuovi risultati", presentato a Roma il 15 giugno 2006 nell'ambito della giornata APAT-OMS;

- la situazione va sicuramente affrontata affiancando ai provvedimenti emergenziali e strutturali già in atto, anche azioni volte a sensibilizzare i cittadini verso comportamenti eco-compatibili, attraverso iniziative per incentivare una mobilità a basse emissioni collegate a particolari eventi sportivi o ludico ricreativi come le giornate ecologiche o altro che durante l'anno vengono organizzati.

CONSIDERATO CHE:

- è necessario intervenire in modo strutturale con programmi pluriennali ed interventi mirati a tutte le fonti di inquinamento che, insieme al traffico motorizzato, concorrono al superamento dei valori limite;
- che con deliberazione di G.C. n. 192 del 17.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, venivano approvate le schede di azione a livello comunale relative al piano aria tra le quali erano previsti anche dei micro interventi;
- che con deliberazione di G.C. n. 243 del 31.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata di conseguenza adottata la proposta di Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria.
- che con deliberazione di G.C. n. 184 del 07.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, sono state adottate in via definitiva le modifiche al Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria a seguito del parere espresso dalla Commissione Regionale VAS e delle osservazioni pervenute. In seguito all'adozione da parte di tutti i 18 Comuni coinvolti il Piano è stato sottoposto all'approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale;
- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 108 del 27.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria redatto dal Gruppo Metropolitano in ottemperanza alla delibera del Consiglio del Veneto dell'11 novembre 2004 n.57;

ATTESO CHE:

- il 18 Settembre 2013 si è riunito il T.T.Z. - Tavolo tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza – nel 2006, per i Comuni in fascia A agglomerato, A1 Provincia e A2 Provincia, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina EURO 0, dei diesel EURO 0, EURO 1 e EURO 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo tra il 7 ottobre e il 6 dicembre 2013 e tra il 7 gennaio e il 16 maggio 2014, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali;
- nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che dovranno essere programmate alcune "giornate provinciali dell'ambiente" a cura delle Amministrazioni Locali:
- una giornata nel periodo natalizio (tra il 6 dicembre 2013 ed il 6 gennaio 2014) senza obbligo di applicazione del blocco totale del traffico veicolare ma con la predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune;
- una giornata fissata al 16 febbraio 2014 con applicazione del blocco traffico veicolare totale nei seguenti orari 9.00-12.00 e 14.30-17.30;
- una o due giornate coincidenti con l'iniziativa Benvenuta Primavera fissata per il 12/13 aprile 2014, senza obbligo di applicazione del blocco traffico veicolare, ma con la predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 117 dell'08.10.2013 che regolamenta il fermo del traffico nel periodo compreso dal 7 ottobre 2013 al 16 dicembre 2013 e dal 07 gennaio 2014 al 16 maggio 2014, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, secondo le modalità e le eccezioni meglio indicate nella stessa;

CONSIDERATO che è dimostrabile e quantificabile la riduzione del carico inquinante emesso in atmosfera conseguente alla limitazione dell'uso di veicoli con motore a scoppio;

RILEVATA pertanto la necessità di intervenire con azioni finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e al contenimento degli episodi di inquinamento anche attraverso il fermo della circolazione;

VISTO il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. – Norme in materia ambientale;

VISTA la D.G.R.V. n. 3195 del 17.10.2006 che ha approvato, sulla base dei livelli di inquinanti, la zonizzazione del territorio regionale e identifica in maniera compiuta le zone critiche per l'inquinamento atmosferico;

PRECISATO che il Comune di Pescantina è inquadrato in zona "A1 Agglomerato";

VISTA la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della strada;

VISTO l'art. 7, comma 1 lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267/00, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

Di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

1. **divieto di circolazione nella giornata individuata in domenica 16 febbraio 2014, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30 nella parte di territorio comunale identificata al successivo punto 2) e con le esclusioni indicate al punto 3);**
2. area del territorio comunale di Pescantina sottoposta alle limitazioni:

   la limitazione alla circolazione stradale di cui al precedente punto n. 1) si applica a tutto il territorio comunale così come individuato da apposita segnaletica installata lungo le strade di accesso al territorio comunale in corrispondenza dei confini e in ogni caso fatta eccezione per i seguenti tratti di strada di proprietà della Provincia di Verona che insistono sul territorio comunale di Pescantina: strada Provinciale S.P. 1/A - Del Brennero; strada Statale S.S. 12 del Brennero;

3. Sono escluse dal divieto di circolazione di cui al punto n. 1, le seguenti categorie di veicoli:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;

3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di handicap - munite di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno;
17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
18. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);

19. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^ fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea, (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
21. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
22. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registi storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
23. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
24. veicoli per accompagnare bambini limitatamente ai 30 m prima e dopo orario uscita/entrata scuola;
25. mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;
26. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale;
27. veicoli commerciali (categorie L2, L5 e N come definiti dal Codice della Strada) EURO 2 diesel.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento (Allegato B)

Il Titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. **L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula**: *"Il/La sottoscritta è a conoscenza delle conseguenze amministrative e penali che derivano, ai sensi degli artt. 75 e 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U." e ai fini del transito nel Comune di Pescantina, così come previsto dalle deroghe nelle ordinanze di limitazione al traffico in vigore, DICHIARA che il veicolo targato _____ sta circolando in deroga alle limitazioni al traffico nel Comune di Pescantina per la seguente motivazione: (specificare la motivazione)*

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11, D.Lgs.n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada") del che ne facciano richiesta.

SANZIONI PREVISTE

- Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Diposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 163,00 Euro a 658,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line,e sul sito, nonchè attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
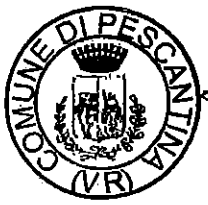
(Dott.ssa Rose Maria Machinè)